

Codice di condotta dei membri del Comitato di verifica

Agosto 2021



Banca
europea per gli
investimenti

la banca dell'UE

Codice di condotta dei membri del Comitato di verifica della Banque Europea per gli investimenti

Versione in vigore dal 27 agosto 2021.

Applicazione del Codice

Il presente Codice di condotta (in appresso “il Codice”) si applica, previa accettazione del loro mandato, ai membri e all’osservatore o osservatori, del Comitato di verifica (in appresso “il membro” o “i membri”).

Il Codice definisce le norme applicabili di deontologia professionale e di comportamento.

Norme basilari di comportamento

1. I Membri del Comitato di verifica:
 - sono tenuti ad esercitare le proprie funzioni con professionalità ed efficienza, nel rispetto degli obblighi di diligenza e con il massimo impegno, mantenendo in qualsiasi momento un atteggiamento coerente sia con il carattere internazionale della Banca sia con i loro doveri;
 - sono tenuti ad osservare la normativa in vigore, in particolare lo Statuto della Banca e il suo Regolamento interno, nella misura in cui le disposizioni in essi contenute sono attinenti al Comitato di verifica;
 - sono consapevoli del fatto che mantenere la competenza professionale presuppone una continua e ragionevole consapevolezza degli sviluppi e delle migliori pratiche in materia di contabilità, revisione contabile, controlli interni ed anche delle pertinenti dichiarazioni nazionali e internazionali in merito e di altri regolamenti e requisiti statuari pertinenti.
2. L'esercizio della funzione di membro del Comitato di verifica della Banca comporta, in particolare, il dovere di:
 - agire senza lasciarsi influenzare da interessi o rapporti personali;
 - evitare di incorrere in qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interesse;
 - rispettare l’obbligo di riservatezza riguardo alle informazioni ricevute nell’esercizio delle loro funzioni e continuare ad essere soggetti a tale obbligo dopo la fine del loro mandato;
 - astenersi dall’utilizzo improprio dei poteri loro conferiti secondo il disposto dello Statuto e del Regolamento interno della Banca;
 - rispettare la dignità e la vita privata dei colleghi, dei membri degli altri organi dirigenti della Banca, del personale e di chiunque essi vengono in contatto nell’esercizio delle funzioni nei confronti della Banca;
 - utilizzare il nome e le risorse della Banca esclusivamente nell’interesse della Banca stessa.

Indipendenza, conflitti di interesse e nomine esterne

3. Indipendenza

I membri del Comitato di verifica sono tenuti ad esercitare le proprie funzioni in piena indipendenza e con obiettività nell'interesse della BEI. A tal fine essi, in particolare:

- si astengono dal sollecitare o dall'accettare istruzioni da parte di amministrazioni, autorità, organizzazioni o altre entità o persone;
- assolvono alle loro funzioni ufficiali in maniera tale da preservare e rafforzare la fiducia del pubblico nell'integrità loro e della Banca;
- agiscono sempre nell'interesse esclusivo della Banca, senza lasciarsi influenzare da considerazioni di tipo diverso;
- si astengono da atti o dichiarazioni che, a prescindere dal mezzo, siano in grado di incidere negativamente sulla percezione della loro indipendenza e integrità da parte del pubblico;
- si astengono dall'accettare qualsiasi forma di partecipazione finanziaria in operazioni del Gruppo BEI;
- si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro funzione o con l'assolvimento delle mansioni loro spettanti.

Ai membri del Comitato di verifica è fatto divieto di avvalersi della propria posizione per prendere parte alle fasi di negoziazione e attuazione di singoli progetti della BEI.

4. Conflitto di interessi

Ai fini del presente Codice per conflitto di interessi si intende un contrasto tra le funzioni ufficiali di un membro del Comitato di verifica e i suoi interessi privati, ovvero gli interessi di un suo familiare stretto, o ancora la sussistenza di relazioni personali o professionali potenzialmente in grado di esercitare un'influenza indebita sull'esercizio delle sue funzioni e responsabilità ufficiali oppure di comprometterne l'imparzialità, l'obiettività o l'indipendenza.

A tal fine, i membri del Comitato di verifica si impegnano ad evitare qualsiasi situazione suscettibile di generare un conflitto di interessi personale effettivo, potenziale o apparente per loro e per il Gruppo BEI. Qualora non sia possibile evitare questi conflitti di interessi, occorrerà porre in essere le opportune misure di attenuazione ispirate al principio della prudenza per contrastare queste situazioni.

Nel normale corso delle attività potrebbero insorgere situazioni di conflitto di interessi effettivo, potenziale o apparente con una certa regolarità. Per conflitto di interessi effettivo si intende un conflitto di interessi diretto e conclamato. Un conflitto di interessi potenziale implica una situazione passibile di conflitto di interessi in presenza di determinate circostanze specifiche. Un conflitto di interessi apparente si verifica quando la sua sussistenza possa essere legittimamente percepita o supposta.

L'assunzione di due o più ruoli in istituzioni, organismi o strutture diverse può sfociare in un conflitto di interessi se sussiste il rischio che la capacità di giudizio o di decisione di un membro del Comitato di verifica nell'esercizio delle sue funzioni in seno alla BEI sia legittimamente e obiettivamente percepita come soggetta a condizionamenti.

I membri del Comitato di verifica non possono permettere che le responsabilità o il ruolo da essi eventualmente assunti in istituzioni, organismi o strutture diverse entrino in conflitto con la loro

capacità di giudizio o di decisione in quanto membri del suddetto Comitato della BEI o che comunque ne risulti condizionata.

Gestione delle situazioni di conflitto di interessi

I membri del Comitato di verifica che, sulla base dell'ordine del giorno di una riunione ricevuto, o in altro modo, siano legittimamente giunti alla conclusione che la loro posizione o situazione è suscettibile di generare un conflitto di interessi in relazione a un punto all'ordine del giorno sono tenuti a dichiararlo immediatamente per iscritto al/alla Presidente del Comitato di verifica, attraverso il Segretariato di detto Comitato.

Il membro in posizione di conflitto si astiene da qualsiasi comunicazione con gli altri membri del Comitato di verifica in merito al punto all'ordine del giorno in questione e si giustifica ritirandosi dal partecipare alle riunioni, alle deliberazioni o al processo decisionale afferenti alla materia. Le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi in relazione a una decisione del Comitato di verifica devono risultare dal verbale della riunione.

I membri del Comitato di verifica che considerano che un altro membro si trovi in una situazione suscettibile di sfociare in un conflitto di interessi, o di essere percepita come possibile fonte di conflitto di interessi, ne danno immediata comunicazione al/alla Presidente del Comitato di verifica.

Il Comitato di verifica, ad eccezione del membro interessato, può decidere di limitare temporaneamente l'accesso alle informazioni, di escludere il membro interessato dai singoli punti dell'ordine del giorno o da un'intera riunione del Comitato di verifica, oppure di adottare altre misure attenuanti appropriate, fatte salve le disposizioni del seguente paragrafo. Un parere del Comitato di etica e di conformità (CEC) suffragherà una decisione di questo tipo e sarà incluso nel verbale della riunione.

In ultima analisi, e solo dopo l'ottenimento di un parere da parte del CEC e nei casi in cui è impossibile arrivare a definire delle misure attenuanti, il Comitato di verifica può portare la questione all'attenzione del/della Presidente del Consiglio dei governatori, il/la quale potrebbe successivamente decidere di avviare una procedura di dimissioni di ufficio nei confronti di un membro del Comitato di verifica, conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del Regolamento interno.

Qualsiasi membro del Comitato di verifica può contattare il CEC per richiedere un parere. Il Comitato di verifica, eccetto il membro in questione, riesamina il caso alla luce del parere del CEC e giunge a una decisione finale vincolante avendo consultato il membro interessato.

Nel caso in cui fosse il/la Presidente del Comitato di verifica ad essere interessato(a), sarà allora il membro decano successivo del Comitato a svolgere le funzioni del/della Presidente, come sopra descritto.

5. Nomine esterne

I membri del Comitato di verifica hanno l'obbligo di comportarsi con integrità e giudizio in merito all'accettazione di determinate funzioni, prerogative o incarichi potenzialmente in grado di generare situazioni di conflitto in relazione alle conoscenze acquisite nell'esercizio delle loro funzioni di membri del Comitato di verifica. Questo obbligo resta vincolante anche successivamente alla conclusione del loro mandato.

L'esercizio di funzioni pubbliche in uno Stato membro non costituisce di per sé un conflitto di interessi. Analogamente, le prestazioni professionali a favore di un organo decisionale di istituzioni europee, o di un'altra o altre organizzazioni internazionali, o di un'altra o altre istituzioni finanziarie multilaterali/bilaterali, ovvero la qualità di membro di tali organi, non costituisce di per sé un conflitto di interessi. I membri e gli osservatori del Comitato di verifica non possono permettere che l'assolvimento delle loro funzioni entri in conflitto con un loro (potenziale) nuovo incarico professionale né con la prestazione di servizi a favore di un'entità esterna o che comunque ne risulti condizionato.

Riservatezza e informazioni privilegiate

6. I membri del Comitato di verifica sono tenuti a non divulgare a persone o ad organismi al di fuori della Banca le informazioni o i dati di cui hanno preso conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

I membri del Comitato di verifica sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza in relazione alle informazioni ricevute nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente alle pertinenti norme, politiche e agli orientamenti della Banca. Questo obbligo resta vincolante anche successivamente alla conclusione del loro mandato.

I membri del Comitato di verifica che, nel contesto o nel corso dell'espletamento delle loro funzioni, abbiano accesso diretto o indiretto a informazioni privilegiate o ne siano in possesso riguardo a:

- la Banca;
- una o più società od organi/organismi che intrattengono rapporti diretti o indiretti con la Banca; e
- titoli di qualsiasi tipologia emessi sia da dette società/organi/organismi oppure dalla Banca

sono tenuti a non

- rivelare dette informazioni privilegiate ad altra persona tranne quando tale comunicazione viene fatta in relazione al normale svolgimento delle loro funzioni a servizio della Banca limitandosi esclusivamente a quanto sia strettamente necessario;
- utilizzare, in forma diretta o indiretta, tali informazioni privilegiate per effettuare, raccomandare o consigliare/sconsigliare operazioni che coinvolgono la Banca, tali società od organi/organismi o titoli, per conto proprio o di terzi.

Le "informazioni privilegiate" sono quelle informazioni di natura specifica che non sono, o che altrimenti non sarebbero, di pubblico dominio riguardanti:

- la Banca;
- una o più società od organi/organismi che intrattengono rapporti diretti o indiretti con la Banca; e
- titoli di qualsiasi tipologia emessi sia da dette società/organi/organismi oppure dalla Banca
- che, se divulgate, avrebbero prevedibilmente effetti sensibili sul prezzo dei titoli in questione o sul valore di mercato dei titoli della Banca o dei titoli di dette società od organi/organismi.

Accettazione di regalie e altri benefici

7. I membri del Comitato di verifica non possono richiedere, ricevere o accettare, da qualsivoglia fonte, benefici diretti o indiretti che siano in qualsiasi modo connessi al loro mandato presso la Banca.

Ai membri del Comitato di verifica si richiede pertanto di scoraggiare a priori l'offerta di regalie, salvo che siano di modico valore.

In ogni caso, qualora il rifiuto della regalia risultasse imbarazzante nei confronti di chi la effettua, la regalia sarà passata alla Banca attraverso il/la Segretario(a) generale della Banca, che farà da intermediario/a.

Spese

8. Le spese di missione sostenute dai membri del Comitato di verifica nell'esercizio delle loro funzioni per conto della Banca sono di norma a carico di quest'ultima, sulla base delle decisioni adottate al riguardo dal Consiglio dei governatori. Le spese superflue o comunque sproporzionate o ingiustificate rispetto ai vantaggi finali direttamente o indirettamente derivanti da tali spese sono da evitare. Nel caso in cui una terza persona od organizzazione si offra di pagarle, ovvero abbia già provveduto di propria iniziativa al pagamento delle spese di viaggio, di albergo e/o di spese varie a favore di un membro del Comitato di verifica - circostanza, questa, preferibilmente da evitare - una specifica menzione dovrà figurare nella dichiarazione delle spese.

In ogni caso, qualora il rifiuto dell'offerta di pagamento risultasse impossibile in quanto potrebbe risultare imbarazzante nei confronti di chi la effettua, il membro del Comitato di verifica è tenuto a informare il/la Presidente del Comitato di verifica e il/la Segretario(a) generale di detta circostanza.

Nel caso in cui una terza persona od organizzazione si sia offerta di pagare le suddette spese, ovvero abbia già provveduto di propria iniziativa al relativo pagamento a favore di un membro del Comitato di verifica, una specifica menzione dovrà figurare nella dichiarazione delle spese.

Utilizzo di beni di proprietà della Banca

9. I membri del Comitato di verifica sono tenuti ad utilizzare in modo appropriato le strutture della Banca messe a loro disposizione per lo svolgimento delle loro funzioni.

Rapporti con il personale e con i membri degli organi dirigenti della Banca

10. I membri del Comitato di verifica, nei rapporti che intrattengono con il personale della Banca o con i membri degli organi dirigenti della stessa, si astengono dal porre in essere qualsiasi forma di discriminazione vietata dai Trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Essi si astengono inoltre dall'esercitare qualsiasi pressione che possa comportare una violazione dei regolamenti o una deviazione dalle procedure, ad esempio nella gestione del patrimonio della Banca, nell'aggiudicazione di contratti, nella gestione delle risorse umane o nelle transazioni finanziarie. Essi hanno l'obbligo di informare il/la Presidente della Banca e il/la Direttore(Direttrice) generale del Personale quando vengono a conoscenza di casi di discriminazione, molestia o vessazione.

Privilegi e immunità

11. I privilegi e le immunità di cui godono i membri del Comitato di verifica in virtù del "Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea" sono concessi limitatamente all'assolvimento delle loro funzioni. Tali privilegi e immunità non possono in alcun caso costituire esenzione dei membri del Comitato di verifica dall'adempimento delle rispettive obbligazioni private o dall'osservanza delle leggi e delle norme di ordine pubblico in vigore.

Cooperazione con organi investigativi

12. In caso di necessità, i membri del Comitato di verifica cooperano pienamente con i soggetti aventi qualsiasi funzione investigativa regolamentare o penale in conformità con le norme o i regolamenti.

Altre norme

13. Le norme di cui sopra non hanno alcuna pretesa di esaustività. Qualora l'applicazione delle norme del presente Codice non consenta di prendere una decisione su una determinata questione, il membro del Comitato di verifica dovrebbe sottoporla al/alla Presidente del Comitato di verifica. Se la questione riguardasse il/la Presidente stesso(a), la supervisione è esercitata dal/la Presidente del Consiglio dei governatori.

Amministrazione del Codice

14. Il/La Presidente del Comitato di verifica monitora il rispetto del presente Codice di condotta. Qualora fossero coinvolti la condotta o gli interessi del/della Presidente del Comitato di verifica, la supervisione è esercitata dal/dalla Presidente del Consiglio dei governatori.

In caso di violazione delle suddette norme di riservatezza, neutralità, discrezione e probità, spetta al/alla Presidente del Comitato di verifica o, se del caso, al/alla Presidente del Consiglio dei governatori prendere in considerazione misure adeguate consone allo Statuto e al Regolamento interno.

Codice di condotta dei membri del Comitato di verifica

Agosto 2021



**Banca
europea per gli
investimenti**

la banca dell'UE

Banca europea per gli investimenti
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lussemburgo
+352 4379-22000
www.eib.org – info@eib.org